

BB



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Protocollo Area V Protezione Civile

Torino, 23 gennaio 2019

Prefettura Torino

Prot. Uscita del 23/01/2019

Numero: **0013315**

Classifica: 19.14



Ai sigg. Sindaci e Commissari prefettizi
dei Comuni della provincia
Loro sedi

Agli Enti di cui all'unito elenco

OGGETTO: Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 31 dicembre 2018.
Legge 21 novembre 2000 nr. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018 nr. 15

Si richiama l'attenzione, per opportuna norma e per quanto di competenza, sull'allegata dichiarazione della Regione Piemonte, dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire dal 31 dicembre 2018.

p. IL PREFETTO
(Bevilacqua)



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile

- **Regione Piemonte Servizio Protezione Civile**
- **Città Metropolitana di Torino – Settore Protezione Civile**
- **Città Metropolitana di Torino - Settore Coord.to Viabilità**
- **Comune di Torino - Servizio Protezione Civile**
- **Questura di Torino**
- **Comando Prov.le Arma Carabinieri**
- **Gruppo Carabinieri Forestale**
- **Comando Provinciale Guardia di Finanza**
- **Comando Sezione Polizia Stradale**
- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco**
- **Corpo Nazionale Soccorso Alpino - Torino**
- **Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale**
- **Centrale Operativa 118 - Torino**
- **Aipo -Moncalieri**
- **Ente Parco Fluviale Po Torinese**
- **Arpa -Servizio Meteodidografico e reti di monitoraggio**
- **Ufficio Tecnico per le Dighe - Torino**
- **RFI SpA :**
 - Direzione Compartimentale Movimento**
 - Protezione Aziendale**
- **Trenitalia SpA**
- **Enel:**
 - Produzione**
 - Distribuzione**
- **Iren – Produzione**
- **Ireti gruppo Iren – Distribuzione energia**
- **Telecom Italia S.p.A.**
- **Terna – Centro di Ripartizione**
- **Compartimento ANAS**
- **Ativa - Società Autostrada Torino - Aosta**
- **Sitaf - Società Autostrada Torino - Bardonecchia**
- **Satap Autostrada Torino-Milano Torino-Piacenza**
- **Autostrada Torino-Savona**
- **GTT Ferrovia Torino - Ceres del Canavese Torino**
- **Comando Truppe Alpine – Bolzano**
- **Provveditorato Regionale OO.PP.**

}



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)

protciv@regione.piemonte.it

Data 28.12.2018

Protocollo 60849\A1P16B

Classificazione 13.10.10

Alle Prefetture, alle Province, alla Città
Metropolitana:

Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Vercelli
VCO

A tutti i Comuni del Piemonte
per il tramite delle Province

Al Dipartimento nazionale protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it

Ufficio rischi naturali e antropici

COAU

Al Comando Regione
Carabinieri Forestali Piemonte

Al Corpo nazionale Vigili del Fuoco
Direzione regionale del Piemonte

Al Corpo Volontari AIB del Piemonte

Al Centro funzionale Arpa Piemonte

ANAS Area Compartimentale Piemonte
anas.piemonte@postacert.stradeanas.it

Rete Ferroviaria Italiana
rfl-dpr-dlp.lo@pec.rfi.it

E.p.c.

All'assessore regionale alla Protezione
Civile

Al Direttore della Direzione OO.PP, Difesa
del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
civile, trasporti e Logistica



Al Settore Foreste della Regione Piemonte

Al Settore Biodiversità e Aree naturali
della Regione Piemonte

Al Coordinamento Volontariato Protezione civile

Oggetto: Trasmissione determinazione Stato massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 30.12.2018

Si trasmette, in allegato alla presente, e per gli adempimenti di Vs. competenza (art. 6 L. 353/2000, art. 4 L.r. 15/2018) la Determinazione dirigenziale n. 4300 del 28.12.2018 relativa alla Dichiarazione dello Stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 30 dicembre 2018.

Si pregano tutti le Istituzioni e le associazioni in indirizzo di darne la massima diffusione possibile, secondo le proprie competenze territoriali.

Cordiali saluti.

La Dirigente del Settore
Protezione civile e Sistema Antincendi boschivi
Ing. Sandra BELTRAMO

Il funzionario referente
Dott.ssa Cristina Ricaldone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristina Ricaldone".



Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 6300

DEL: 28/12/2018

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1818B

Legislatura: 10

Anno: 2018

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: BELTRAMO SANDRA

Oggetto

Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire dal giorno 30.12.2018. Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

Vista la Legge regionale n. 15/2018, la quale, all'articolo 4 commi 3 e 6, prevede che:

"...3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente individuate.

..6. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione dell'articolo 10, comma 7."

Considerato che detto articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che:

"...Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4;

a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;

b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boschivi, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di

Dir.A18000 Selt.A1818B Segue Testo Determinazione Numero 1/2019 / Anno 2019 Pagina 2

incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnicici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio."

Dato atto che ai sensi dell'art.10 c.2 della l.r. 17/2018:

"...è vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art. 182 c.6bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (norma in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo";

Valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte;

LA DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. Igs n. 165/2001 e successive modifiche; visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 30.12.2018, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione della Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

L'articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che:

"...Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

- a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;*
- b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesto di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnicici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;*
- c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio."*

L'articolo. 13 della Lr. 15/2018 prevede che:

"1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.

Dir.A18000 Selt.A1818B Segue Testo Determinazione Numero 4 / Anno 2018 Pagina 2

incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnicci, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiaiture che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio."

Dato atto che ai sensi dell'art. 10 c.2 della l.r. 17/2018:

"...è vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art. 182 c.6bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (norma in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo";

Valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte;

LA DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche; visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 30.12.2018, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione della Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

L'articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che:

"...Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4;

a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesto di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnicci, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiaiture che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio."

L'articolo 13 della Lr. 15/2018 prevede che:

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.

Dir.A18000 Selt.A1818B Segue Testo Determinazione Numero / Anno / Pagina 3

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

Il funzionario referente

Dott.ssa Cristina RICALDONE



La Dirigente del Settore
Protezione civile e Sistema antincendi boschivi
Ing. Sandra BELTRAMO